

Derivati, al Comune di Ariccia il primo round con ■■■

Il Tribunale di Roma condanna la banca anche al risarcimento dei danni

A+ A-

Se occultate al cliente le commissioni implicite non sono dovute e, in ogni caso, il derivato stipulato sul mutuo a tasso fisso da un ente territoriale è da considerarsi speculativo - e quindi nullo - perché contrario alla legge. Questi alcuni dei principi che hanno portato il Tribunale di Roma (sentenza numero 14375 del 18 luglio 2016) a dichiarare nullo il derivato stipulato da ■■■ con il Comune di Ariccia e a condannare la banca al risarcimento dei danni per 400mila euro.

la vicenda

Nell'aprile del 2002 ■■■ fa sottoscrivere all'ente locale della Provincia di Roma un derivato semplice che produce "rate" positive per l'ente ma - nel luglio 2003, poco più di un anno dopo - con il dichiarato intento di far conseguire una riduzione degli oneri di ammortamento di mutui a tasso fisso, ■■■ propone all'ente laziale la sostituzione del primo derivato con un secondo (Irs Double fixed up & down che prevedeva perdite per l'ente locale in caso sia di aumento dei tassi sia di diminuzione). Nel 2013, il Comune di Ariccia conferisce mandato alla Martingale Risk - società di consulenza specializzata nell'analisi di strumenti derivati - insieme all'avvocato Matteo Di Pumpo di chiamare in causa la banca.

CORRELATI

Inchiesta sui derivati a Roma

Obbligazioni sempre legate alla diligenza, non ai risultati

Le «vecchie lire» e il varco della Consulta

Aree protette, il Consiglio di Stato (in adunanza plenaria) salva il silenzio assenso

L'autunno caldo degli infermieri: le sfide, le opportunità

la sentenza

Il tribunale capitolino, dopo aver ricordato che la normativa all'epoca vigente (articolo 41 della legge 448 del 2001) consentiva agli enti territoriali soltanto la stipula di derivati di copertura, ha osservato che, poiché il Comune era indebitato a tasso fisso, il derivato era da considerarsi assolutamente speculativo e quindi nullo.

Il giudice, poi, ha osservato che lo swap era stato stipulato senza una preventiva delibera del Consiglio comunale ma della sola Giunta, con conseguente sua nullità anche sotto questo profilo formale. In ogni caso, ha osservato il giudicante, la condotta di ■■■ è stata gravemente inadempiente e in «assoluta malafede» in quanto ha agito in conflitto d'interessi in quanto era, allo stesso tempo, controparte del contratto e advisor dell'ente locale laziale.

Il tribunale romano ha inoltre osservato che le cosiddette commissioni implicite nei derivati - ancorché diffuse nella prassi bancaria - non trovano fondamento né nelle norme generali in tema di contratti né nelle disposizioni speciali in tema di strumenti finanziari, né nelle disposizioni del contratto ove erano escluse commissioni.

Il giudice ha quindi sottolineato che l'articolo 23 del Testo unico finanziario (Tuf) vieta il rinvio alle prassi e agli usi per la determinazione dei

compensi dei corrispettivi e che un'interpretazione del contratto secondo buona fede (articolo 1366 del Codice civile) impone di escludere la spettanza di queste commissioni, di cui non vi era alcuna menzione nel contratto.

il risarcimento del danno

■■■ è stata quindi condannata a restituire al Comune tutte le somme pagate in forza del derivato (192mila euro) e a pagare all'ente laziale - questo è un aspetto innovativo della pronuncia - un risarcimento del danno equitativamente determinato dal giudice in 400mila euro, pari a circa un terzo dei risparmi di spesa prospettati da Bnl in qualità di consulente.

Così ■■■

«Riteniamo la sentenza - fanno sapere dall'istituto di credito - ingiusta ed erronea e procederemo alla sua impugnazione. Il giudice non ha considerato i dati di fatto e i documenti di causa che attestano i forti guadagni realizzati dal Comune nel periodo 2002-2007. Fin dai primi sconvolgimenti di mercato del 2007, ■■■ consigliava all'ente di estinguere anticipatamente il derivato senza costi a suo carico. Emergeva così un utilizzo dei derivati vantaggioso per molti anni e una puntuale e competente assistenza della banca. La sentenza ha inoltre liquidato in via equitativa un risarcimento danni privo di alcun ragionevole fondamento».

marcello.frisono@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA